Revoca dell'autorizzazione alla caccia da appostamento fisso

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 31 luglio 2020, n. 597 - Massari, pres. ed est. - Cavagna (avv. Beltrami) c. Regione Lombardia (avv. Gianelli).

Caccia e pesca - Caccia - Autorizzazione per la caccia da appostamento fisso - Rispetto delle distanze di legge - Revoca.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

A seguito dell'esposto presentato da un privato, il Corpo dei Carabinieri Forestali della Stazione di Concesio effettuava un sopralluogo finalizzato al riscontro del rispetto delle distanze di legge per gli appostamenti di caccia in località "Poffe" nel Comune di Lumezzane.
Dalle verifiche condotte con strumentazione GPS, si rilevava che "*i capanni presenti non possiedono le distanze necessarie al rinnovo dell'autorizzazione*", rimandando alla pubblica amministrazione l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Il rilievo prendeva in esame, in particolare, due capanni rinvenuti *in loco*, per il primo dei quali veniva immediatamente dato avvio alla procedura di revoca dell'autorizzazione. Per il secondo capanno, invece, mancando la georeferenziazione, si rendevano necessarie ulteriori verifiche. Ne conseguiva un sopralluogo da parte della Polizia provinciale con cui si confermava che il primo capanno risultava posto ad una distanza di soli 36 mt dalla casa di proprietà del signor Carlo Rosola, poi identificata con il n. 22263 e a soli 64 mt anche da una seconda casa di montagna che, nel corso del sopralluogo, veniva individuata con il n. 2229.
Proseguendo l'accertamento, la Polizia rilevava poi la presenza di un secondo appostamento fisso, il n. 62444, sempre intestato al ricorrente, risultato a meno di 100 mt da questa seconda casa.
A seguito di tali rilievi, la Regione dava avvio al procedimento di revoca dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso già rilasciata al sig. Cavagna Fiorenzo che, nei termini fissati, presentava le proprie controdeduzioni.
La Regione, non ritenendo mutati i termini della questione, adottava il decreto con cui revocava l'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso n. 6244.
Né, a mutare la volontà dell'Amministrazione era sufficiente l'istanza di riesame in autotutela che conduceva alla conferma dell'atto in parola con il decreto in epigrafe con cui veniva ribadita l'asserita violazione della L. reg. n. 26/93 in materia di distanza minima dall'abitato degli appostamenti di caccia.
Avverso tale provvedimento insorgeva il sig. Cavagna chiedendone l'annullamento e deducendo:
1. Violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 25 della l.r. 26/93. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti ed errore sui presupposti di fatto e diritto.
2. Eccesso di potere dei principi in materia di procedimento amministrativo, di partecipazione al procedimento amministrativo, illogicità ed incoerenza.
Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del gravame.
Nella pubblica udienza dell'8 luglio 2020 il ricorso veniva trattenuto in decisione sulla base degli scritti, ai sensi dell'art. 84, d.l. n. 18/2020.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la lesione dell'affidamento riposto in un precedente atto della Provincia di Brescia (all'epoca ente competente) che dopo riposizionamento dell'appostamento in parola all'interno della sua proprietà, eseguito proprio al fine di risolvere il mancato rispetto delle distanze minime già allora fissate in 100 m. da altri immobili, era stato ritenuto conforme alla legge dalla stessa Provincia.
Soggiunge poi che l'immobile identificato come Malga Poffe (attualmente poco più che un cascinale diroccato), è sempre e solo stato un immobile destinato all'attività rurale, risultando dagli atti del Comune di Lumezzane che "*i locali riattati devono servire per stalla e fienile ed eventuali locali per attrezzi*", senza possibilità di destinazione ad uso abitativo e che la ristrutturazione si sarebbe provveduto solo a dotarla di "*cisterna per acqua piovana per fabbisogno bestiame*".
Ne segue che l'immobile da cui Regione ritrae il mancato rispetto delle distanze è indubbiamente un fabbricato rurale, identificazione che renderebbe il posizionamento dell'appostamento fisso del tutto legittimo.
La tesi non può essere seguita.
Quanto al preteso affidamento dell'interessato formatosi su precedenti provvedimenti di altra amministrazione si osserva, per un verso, che l'ente competente può rieditare il suo potere sulla base di una nuova istruttoria (come nel caso di specie) e, per altro verso, una volta accertata una situazione contraria alla legge, la condotta dell'amministrazione assume connotati di doverosità.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Quanto all'errata applicazione della normativa regionale vale rilevare che l'art. 35, co. 2, della legge regionale n. 26/1993 dispone che "*Fermi restando i divieti di cui all'art. 43, comma 1, lettera f)* [...], *gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione per i fabbricati rurali* […]; *ai fini dell'applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l'effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell'attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami*".
La norma va coordinata con l'art. 43, comma 1, lett. f), della stessa legge (sostanzialmente riproduttivo dell'art. 21 della legge n. 157/92), secondo cui è vietato "*sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili ad abitazione o a posto di lavoro: di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali di funivie, filovie, ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale*".
Ebbene, poiché l'immobile rurale di cui trattasi potrebbe essere adibito alla custodia o al ricovero di animali, come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, sarebbe necessario che fosse dimostrata l'assoluta inservibilità allo scopo del fabbricato in questione e che questo non viene, neppure occasionalmente, utilizzato a tale scopo.
Con un secondo ordine di censure il ricorrente lamenta che la misurazione delle distanze è stata effettuata ricorrendo alla georeferenziazione (necessariamente lineare) mentre l'attuale norma regionale prevede che le distanze debbano essere verificate seguendo il profilo morfologico del terreno, e in tal modo la misurazione condurrebbe ad un diverso esito, dal momento che la zona di cui si discute è caratterizzata da un terreno non pianeggiante.
La tesi di parte è contraddetta dalla difesa della Regione secondo cui il terreno in cui è localizzato il capanno è pressoché pianeggiante e dunque anche una diversa metodologia di misurazione non condurrebbe a risultati diversi
L'affermazione appare confermata dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia provinciale in data 26 giugno 2018 (doc. nn. 4 e 7 di controparte) da cui è possibile evincere che il dislivello altimetrico tra l'appostamento – m. 1018 – e la malga Poffe – m. 1.030 – non è tale, considerata la breve distanza tra i due siti (84 m.), da mutare il risultato della misurazione, pur seguendo il criterio proposto dal ricorrente.
Da ultimo, parte ricorrente si duole che la Regione, dopo avergli richiesto, nel corso del procedimento di autotutela, documentazione attestante la situazione dei luoghi e lo stato catastale dei fabbricati circostanti il capanno, non ne abbia poi tenuto alcun conto per l'adozione del provvedimento conclusivo.
La censura è priva di pregio.
Giova, in primo luogo, rammentare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui le norme che regolano la partecipazione procedimentale non impongono, nel provvedimento finale, la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 20/02/2020, n. 1306; id., sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2350).
Nel caso di specie l'amministrazione ha correttamente instaurato il contraddittorio con l'interessato, ma evidentemente verifica degli atti e della documentazione prodotta e delle controdeduzioni del sig. Cavagna, come pure le ricerche cartografiche e catastali, non hanno consentito di determinare il mutamento del provvedimento di revoca dell'appostamento fisso per i motivi già precedentemente esposti.
Per le ragioni che precedono il ricorso va perciò rigettato, seguendo le spese del giudizio la soccombenza, come in dispositivo liquidate.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it